

ALLEVAMENTO \_\_\_\_\_

CITTA'/INDIRIZZO \_\_\_\_\_

VETERINARIO COMPILATORE \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_

CODICE AZIENDA \_\_\_\_\_

RESPONSABILE LEGALE \_\_\_\_\_

PROPRIETARIO DEGLI ANIMALI \_\_\_\_\_

CONDUTTORE/DETENTORE \_\_\_\_\_

Data di costruzione o inizio attività \_\_\_\_\_ Data dell'ultima ristrutturazione \_\_\_\_\_

Metodo di allevamento \_\_\_\_\_ Veterinario aziendale \_\_\_\_\_

In gabbia (3)	_____
A terra/In voliera (2)	_____
All'aperto (1)	_____
Biologico (0)	_____

Capacità max dell'azienda \_\_\_\_\_ (animali) \_\_\_\_\_ Data di accasamento delle pollastre \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (m<sup>2</sup>) \_\_\_\_\_

N° di capannoni \_\_\_\_\_ N° di pollastre accasate \_\_\_\_\_

Identificativo capannone ispezionato \_\_\_\_\_ N° capi presenti all'ispezione \_\_\_\_\_

Capacità max capannone ispezionato \_\_\_\_\_ (animali) \_\_\_\_\_ Ibrido/razza \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (m<sup>2</sup>) \_\_\_\_\_

AREA	A	MANAGEMENT AZIENDALE E PERSONALE
------	---	----------------------------------

**Elemento di verifica**      **1**      **PERSONALE - Numero di addetti che si occupano degli animali**      146/2001 All. Personale Punto 1

*"Gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente di addetti"*

**Il numero di addetti deve essere sufficiente per garantire la salute e il benessere di tutti gli animali in allevamento: verificare il rapporto n. addetti - superficie area di allevamento. Vista la variabilità dei sistemi di allevamento e del livello di automazione degli impianti (gabbie modificate, sistemi alternativi in voliera o a terra), la valutazione dovrà essere fatta considerando i singoli casi**

Numero non sufficiente di addetti: SIST. ALTERNATIVI: un operatore per più di 35.000 animali GABBIE MODIFICATE: un operatore per più di 50.000 animali	_____
Numero sufficiente di addetti: SIST. ALTERNATIVI: un operatore per 15.000 - 35.000 animali GABBIE MODIFICATE: un operatore per 30.000 - 50.000 animali	_____
Numero ottimale di addetti: SIST. ALTERNATIVI: un operatore per meno di 15.000 animali GABBIE MODIFICATE: un operatore per meno di 30.000 animali	_____

**Elemento di verifica**      **2**      **PERSONALE - Formazione degli addetti**      146/2001 All. Personale Punto 1

*"Gli addetti devono avere adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali"*

**Valutare le competenze complessive del personale addetto agli animali, che possono essere sia di origine pratica (perché fornite dall'esperienza) sia di origine teorica (es. titolo di studio)**

Capacità e conoscenze non adeguate: esperienza indicativamente minore di 10 anni e nessun corso di formazione sul benessere animale	_____
Capacità e conoscenze adeguate: esperienza indicativamente di almeno 10 anni e nessun corso di formazione sul benessere animale (o combinazione opposta)	_____
Capacità e conoscenze ottimali: esperienza indicativamente di almeno 10 anni con titolo di studio o corso di formazione attinente, seguito negli ultimi 3 anni	_____

Elemento di verifica 3 ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI - Numero di ispezioni 146/2001 All. Controllo Punto 2 - 267/2003 All. A Punto 1

"Tutte le galline ovaiole devono essere ispezionate dal proprietario o detentore almeno una volta al giorno"

Il detentore o gli addetti dovrebbero effettuare un'attenta osservazione di tutti gli animali almeno una volta al giorno. L'operazione dovrebbe essere svolta esclusivamente con questo intento al fine di porre la massima attenzione nell'individuare possibili pericoli per il benessere e qualsiasi anomalia sanitaria, comportamentale o fisiologica degli animali, consentendo un rapido intervento risolutivo

Meno di 1 ispezione/giorno	
1 o più ispezioni/giorno	
2 o più ispezioni/giorno e registrazione scritta o computerizzata delle eventuali problematiche riscontrate	

Elemento di verifica 4 ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI - Trattamento degli animali malati o feriti e abbattimento 146/2001 All. Controllo Punto 4 - Reg (CE) 1099/2009 Considerando 12

"Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ovvero necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutti o confortevoli."

"La soppressione di animali da reddito che versino in condizioni di grave sofferenza, in assenza di soluzioni economicamente valide atte ad alleviare il dolore, è un dovere morale"

Gli addetti devono essere adeguatamente istruiti su come gestire i casi di malattia e la presenza di ferite. L'animale malato o ferito deve essere spostato in un reparto infermeria (eventualmente isolato) oppure, se rimasto all'interno del gruppo, deve aver ricevuto un trattamento appropriato

Presenza di animali malati o feriti gestiti in maniera non adeguata	
Presenza di animali malati o feriti gestiti in maniera adeguata	

Elemento di verifica 5 ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI - Consultazione del Medico Veterinario 146/2001 All. Controllo Punto 4

"[...] qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario"

Nello specifico dell'allevamento avicolo, tale riferimento legislativo dev'essere inteso come problematica sanitaria di gruppo e non del singolo animale

Non viene consultato un medico veterinario in caso di necessità	
Viene consultato un medico veterinario in caso di necessità	
E' previsto un controllo routinario dello stato di salute dei gruppi allevati da parte di un medico veterinario aziendale, anche in assenza di specifiche problematiche in atto	

Elemento di verifica 6 EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE - Rimozione degli animali morti 267/2003 All. A Punto 4

"Occorre eliminare quotidianamente le galline morte"

Le galline morte non sono rimosse quotidianamente	
Le galline morte sono rimosse quotidianamente	

Elemento di verifica 7 EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE - Rimozione delle deiezioni 267/2003 All. A Punto 4

"Occorre eliminare con la necessaria frequenza le deiezioni"

Prima di assegnare il giudizio, il valutatore dovrà considerare la tecnologia di allevamento (lettiera, nastri, raschiatori...) in uso nel capannone e le condizioni ambientali al momento della valutazione (es. odore di ammoniaca, lettiera eccessivamente bagnata...)

Le deiezioni non sono rimosse/gestite con la frequenza necessaria	
Le deiezioni sono rimosse con la frequenza necessaria / Lettiera permanente	

Elemento di verifica 8 PROCEDURE DI ALLEVAMENTO - Muta

146/2001 Art. 2 Comma 1 - 146/2001 All. Procedure di allevamento Punto 20 - N. prot. DGSF 0023052-03/12/2013

"Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali"

Per MUTA FORZATA si intende: muta indotta attraverso la totale sospensione di alimento (mangime/acqua) e/o mancata applicazione dei programmi luce previsti dalle norme vigenti in materia di benessere animale. Tale pratica è vietata.

Per MUTA NON FORZATA si intende: muta indotta senza ricorrere alla sospensione totale di alimento e nel rispetto dei programmi luce previsti dalle norme vigenti in materia di benessere animale. La muta non forzata se applicata deve essere conforme alle disposizioni contenute nelle check list come da nota ministeriale N. prot. DGSF 0023052 del 03/12/2013 e 0014833 del 19/06/2017.

Nello specifico, in caso di MUTA NON FORZATA, è necessaria evidenza documentale di: invio del programma di muta al competente Servizio Veterinario, fornitura di alimento adatto in quantità sufficiente a mantenere il gruppo in salute, somministrazione di alimento in modo che non causi sofferenze, fornitura di acqua a volontà, monitoraggio dei parametri di mortalità e peso corporeo con mortalità < 2,5% tra inizio e fine muta e diminuzione del peso > 20% tra inizio e fine muta, garanzia di minimo 8 ore di luce al giorno

Viene eseguita la MUTA FORZATA o la MUTA NON FORZATA non è eseguita in conformità alla nota ministeriale N. prot. DGSF 0023052 del 03/12/2013	
Viene eseguita la MUTA NON FORZATA, in conformità alla nota ministeriale N. prot. DGSF 0023052 del 03/12/2013	
Non viene eseguita la muta	

Elemento di verifica 9 ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE - Gestione dell'alimentazione 146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 14

"Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni"

L'alimentazione non è adeguata ai fabbisogni e/o non è composta da alimenti sani	
L'alimentazione è adeguata ai fabbisogni e composta da alimenti sani	

**Elemento di verifica** 10 **ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE - Tipologia di alimentazione** 146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 15

*"Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche"*

**L'alimentazione dovrebbe essere somministrata ad libitum per garantire ad ogni animale di alimentarsi adeguatamente, secondo le esigenze. Nel caso di alimentazione frazionata gli alimenti devono essere uniformemente distribuiti nell'arco delle ore diurne.**

Accesso all'alimento ad intervalli non adeguati: alimentazione non garantita uniformemente nelle ore diurne e/o distribuita con intervalli non adeguati alle necessità fisiologiche degli animali	
Accesso all'alimento ad intervalli adeguati: alimentazione garantita uniformemente nelle ore diurne e distribuita correttamente con intervalli adeguati alle necessità fisiologiche degli animali	
Alimentazione ad libitum	

**Elemento di verifica** 11 **ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE - Qualità dell'acqua** 146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 16

*"Tutti gli animali devono avere accesso ad un'adeguata quantità di acqua, di qualità adeguata [...]"*

**Si valuti la qualità dell'acqua di abbeverata. Per la valutazione della quantità di acqua disponibile, si rimanda all'item "Disponibilità di abbeveratoi"**

Acqua di pozzo o di superficie non sottoposta a idonei trattamenti o a controlli analitici	
Acqua di pozzo o di superficie sottoposta a idonei trattamenti o a controlli analitici	
Acqua di acquedotto oppure acqua di pozzo o di superficie sottoposta ad almeno un controllo microbiologico e chimico annuo e presenza di una procedura operativa relativa alla gestione dei trattamenti e degli esami	

**Elemento di verifica** 12 **Manutenzione degli abbeveratoi**

**Per prevenire il deterioramento delle condizioni ambientali, gli abbeveratoi devono essere strutturati e mantenuti in modo tale da minimizzare le perdite. Inoltre, per garantire un facile accesso all'acqua di abbeverata, devono essere posizionati in modo adeguato, in funzione dell'età degli animali**

Abbeveratoi che perdono acqua e/o otturati e/o malposizionati	
Abbeveratoi ben posizionati, non otturati, che non perdono acqua	
Abbeveratoi ben posizionati, non otturati, che non perdono acqua e presenza di procedure operative aziendali relative alla gestione degli abbeveratoi	

**Elemento di verifica** 13 **EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE - Condizioni generali di pulizia** 267/2003 All. A Punto 4

*"[...] Quando i locali sono occupati, tutte le superfici e le attrezzature devono essere mantenute in condizioni di pulizia soddisfacenti."*

**Osservare le condizioni di pulizia generali del capannone e delle strutture e attrezzature eventualmente presenti (mangiatoie, abbeveratoi, posatoi, nidi...)**

Le superfici e le attrezzature non presentano uno stato di pulizia soddisfacente	
Le superfici e le attrezzature presentano uno stato di pulizia soddisfacente	
Le superfici e le attrezzature presentano uno stato di pulizia soddisfacente e vi sono specifiche e documentate istruzioni operative per la loro pulizia	

**Elemento di verifica** 14 **Qualità della lettiera (Sistemi alternativi)**

**Valutare visivamente e al tatto l'umidità e la friabilità della lettiera seguendo le indicazioni riportate nel Manuale. Il giudizio insufficiente viene assegnato quando il punteggio di umidità e/o quello di friabilità è compreso tra 1 e 5, il giudizio accettabile quando entrambi sono compresi fra 6 e 8, il giudizio ottimale quando entrambi i punteggi sono 9 o 10**

Punteggio di umidità e/o friabilità compreso fra 1 e 5	
Punteggi di umidità e friabilità compresi fra 6 e 8	
Punteggi di umidità e friabilità compresi fra 9 e 10	

AREA	B	STRUTTURE ED ATTREZZATURE
------	---	---------------------------

**Elemento di verifica** 15 **EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE - Fabbricati e locali di stabulazione** 146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punti 8 e 9

*"I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati"*

*"I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali"*

Almeno un requisito non è rispettato	
Tutti i requisiti sono rispettati	

**Elemento di verifica** 16 **EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE - Sistemi di allevamento** 267/2003 All. A Punto 5

*"I sistemi di allevamento devono essere concepiti in modo da evitare che le galline possano scappare"*

**A seconda della tipologia di allevamento, devono essere prese misure efficaci per evitare che gli animali scappino. A tal proposito, il valutatore dovrà assicurarsi che non vi siano gabbie con parti rotte o porte aperte e che le recinzioni siano integre**

I sistemi di allevamento consentono alle galline di scappare	
I sistemi di allevamento non consentono alle galline di scappare	

**Elemento di verifica** 17 **ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI - Dispositivi di ispezione** 267/2003 All. A Punto 6

*"Gli impianti che comportano più piani di gabbie devono essere provvisti di dispositivi o di misure adeguate che consentano di ispezionare direttamente e agevolmente tutti i piani, e che facilitino il ritiro delle galline"*

Non sono presenti dispositivi o misure adeguate per ispezionare direttamente e agevolmente tutti i piani e che facilitino il ritiro delle galline	
Sono presenti dispositivi o misure adeguate per ispezionare direttamente e agevolmente tutti i piani e che facilitino il ritiro delle galline	

**Elemento di verifica**      **18**      **EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE - Dimensioni delle gabbie e loro aperture**      267/2003 All. A Punto 7

*"La gabbia e le dimensioni della relativa apertura devono essere concepite in modo tale che una gallina adulta possa essere ritirata senza inutili sofferenze o senza essere ferita"*

Per verificare la rispondenza al requisito è necessario, in caso di dubbio, fare estrarre qualche animale dalla gabbia, controllando inoltre che le aperture non presentino superfici taglienti o sporgenti in grado di ferire gli animali. Come ausilio si possono osservare le galline all'interno delle gabbie, verificando che non presentino segni o lesioni compatibili con una difficile estrazione dalla gabbia stessa

La gabbia e la relativa apertura non consentono di ritirare facilmente una gallina senza ferirla e/o causarle sofferenza	
La gabbia e la relativa apertura consentono di ritirare facilmente una gallina senza ferirla e/o causarle sofferenza	

**Elemento di verifica**      **19**      **LIBERTA' DI MOVIMENTO - Spazio disponibile**      146/2001 All. Libertà di Movimento Punto 7 - 267/2003 All.D Punto 1 e All. B Punto 1

*"La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche."*

Lo spazio a disposizione di ogni gallina deve essere sufficiente per consentirle un'adeguata libertà di movimento e deve essere tale da non causare inutili sofferenze o lesioni, in tutte le tipologie di allevamento, ovvero:

**GABBIE MODIFICATE** - ogni gallina ovaiole dispone di almeno 750 cm<sup>2</sup> di superficie della gabbia, di cui 600 cm<sup>2</sup> di superficie utilizzabile, fermo restando che l'altezza della gabbia diversa dall'altezza al di sopra della superficie utilizzabile non deve essere inferiore a 20 cm in ogni punto e che la superficie totale di ogni gabbia non può essere inferiore a 2000 cm<sup>2</sup>

**SISTEMI ALTERNATIVI** - il coefficiente di densità non è superiore a 9 galline ovaiole per m<sup>2</sup> di zona utilizzabile

Superficie disponibile per ogni gallina inadeguata / Densità superiore ai limiti previsti	
Superficie disponibile per ogni gallina adeguata / Densità pari o inferiore ai limiti previsti	
Aumento ulteriore dello spazio disponibile messo a disposizione degli animali:	
<b>GABBIE MODIFICATE:</b> ogni gallina ovaiole dispone di almeno 900 cm <sup>2</sup> di superficie della gabbia	
<b>SISTEMI ALTERNATIVI:</b> il coefficiente di densità è pari o inferiore a 8 galline ovaiole per m <sup>2</sup> di zona utilizzabile	

**Elemento di verifica**      **20**      **ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE - Disponibilità di mangiatoie**      146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 17 - 267/2003 All. D Punto 1.b) e All. B Punto 1.a).1)

*"Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali"*

Verificare se lo spazio disponibile in mangiatoia per ciascun animale rispetta almeno i seguenti parametri minimi:

**GABBIE MODIFICATE** - Le galline ovaiole dispongono di mangiatoia utilizzabile senza limitazioni con lunghezza minima di 12 cm moltiplicata per il numero di ovaiole nella gabbia

**SISTEMI ALTERNATIVI** - Gli impianti di allevamento sono attrezzati in modo da garantire che tutte le galline ovaiole dispongano: di mangiatoie lineari che offrono almeno 10 cm di lunghezza per volatile o circolari che offrono almeno 4 cm di lunghezza per volatile

Le mangiatoie non sono strutturate in maniera adeguata	
Le mangiatoie sono strutturate in maniera adeguata	

**Elemento di verifica**      **21**      **ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE - Disponibilità di abbeveratoi**      146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 17 - 267/2003 All. D Punto 1.c) e All. B Punto 1.a).2)

*"Gli abbeveratoi sono strutturati per evitare la competizione e ridurre al minimo la contaminazione dell'acqua"*

Verificare se lo spazio disponibile di abbeverata per ciascun animale rispetta almeno i seguenti parametri minimi:

**GABBIE MODIFICATE** - Le galline ovaiole dispongono di un sistema di abbeveraggio appropriato tenuto conto in particolare della dimensione del gruppo - nel caso di abbeveraggio a raccordo, almeno due tetterelle o coppette sono raggiungibili da ciascuna ovaiole

**SISTEMI ALTERNATIVI** - Abbeveratoi continui che offrono 2,5 cm di lunghezza per ovaiole o circolari che offrono 1 cm di lunghezza per ovaiole, in caso di utilizzo di abbeveratoio a tetterella o a coppetta è prevista almeno una tetterella o una coppetta ogni 10 ovaiole. Nel caso di abbeveratoio a raccordo, almeno due tetterelle o due coppette devono essere raggiungibili da ciascuna ovaiole

Gli abbeveratoi non sono strutturati in maniera adeguata	
Gli abbeveratoi sono strutturati in maniera adeguata	

**Elemento di verifica**      **22**      **EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE - Infermeria**      146/2001 All. Controllo Punto 4

*"Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutte o confortevoli"*

Devono essere presenti settori dedicati agli animali malati o feriti, facilmente raggiungibili o allestibili nell'immediato in caso di necessità; essi devono essere chiaramente identificati, con presenza, se del caso, di lettiera asciutta e con acqua e alimento in quantità sufficiente (possibilmente *ad libitum*). Per garantire un adeguato comfort agli animali, all'interno di questi locali la densità dev'essere ridotta

Nessuno spazio facilmente allestibile e identificabile	
Spazio facilmente allestibile ed identificabile	

**Elemento di verifica**      **23**      **EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE - Temperatura e umidità relativa**      146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 10

*"La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali"*

Temperatura ed umidità relativa sono parametri strettamente correlati al sistema di ventilazione, pertanto il valutatore dovrà considerare la presenza e l'adeguatezza di quest'ultimo nell'espriamere il giudizio

Assenza di ventilazione adeguata	
Ventilazione adeguata, naturale o forzata	
Ventilazione meccanica (tunnel) e presenza di sistemi di raffrescamento e riscaldamento con centraline per il monitoraggio automatico dei principali parametri ambientali nell'arco delle 24 ore	

**Elemento di verifica**      **24**      **EDIFICI E LOCALI DI STABILAZIONE - Presenza di gas nocivi**      146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 10

*"La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali"*

La concentrazione dei gas è dannosa per gli animali (indicazioni di riferimento: NH3 > 20 ppm; CO2 > 3000 ppm)	
La concentrazione dei gas non è dannosa per gli animali (indicazioni di riferimento: NH3 < 20 ppm; CO2 < 3000 ppm)	
La concentrazione dei gas non è dannosa per gli animali (indicazioni di riferimento dei limiti: NH3 < 20 ppm; CO2 < 3000 ppm) ed almeno uno dei due parametri NH3 o CO2 viene registrato e monitorato in continuo	

**Elemento di verifica**      **25**      **EDIFICI E LOCALI DI STABILAZIONE - Polverosità dell'aria**      146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 10

*"La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali"*

Per valutare la polverosità dell'aria si consiglia l'utilizzo del "Test della polvere sul foglio di carta", descritto nel protocollo di valutazione del benessere degli avicoli Welfare Quality® (2009). Brevemente, il metodo prevede l'utilizzo di un foglio formato A4 nero, che verrà posizionato al momento dell'ingresso nel capannone, su una superficie orizzontale sufficientemente alta da evitare il contatto con gli animali, preferibilmente lontano dalla catena di alimentazione. Alla fine della valutazione, il foglio di carta va rimosso e va fatto scorrere un dito sulla sua superficie, per avere l'impressione della quantità di polvere che si è depositata. Il livello di polvere viene poi classificato come segue: a. Assenza di polvere; b. Lieve presenza di polvere; c. Leggera copertura; d. Molta polvere; e. Il colore della carta è nascosto dalla polvere. Il giudizio insufficiente è assegnato per condizioni di polverosità "d" ed "e"; giudizio accettabile per "c" e "b"; ottimale per "a".

Quantità di polvere dannosa per gli animali	
Quantità di polvere non dannosa per gli animali	
Assenza di polvere	

**Elemento di verifica**      **26**      **ILLUMINAZIONE MINIMA - Illuminazione**      146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 11 -  
267/2003 All. A Punto 3

*"Tutti gli edifici devono essere dotati di un'illuminazione sufficiente per consentire alle galline di vedersi e di essere viste chiaramente, di guardarsi intorno e di muoversi normalmente. In caso di illuminazione naturale le aperture per la luce devono essere disposte in modo da ripartirla uniformemente nei locali."*

Per "illuminazione sufficiente" si intende un'intensità luminosa di almeno 20 lux misurata a livello degli occhi degli animali e in diversi punti (al di sopra della linea di mangiatoia, della lettiera, vicino alla linea di abbeveratoi...).

Assenza o insufficienza di illuminazione naturale o artificiale adeguata	
Presenza di illuminazione naturale o artificiale adeguata	

**Elemento di verifica**      **27**      **ILLUMINAZIONE MINIMA - Programma di luce**      146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 11 -  
267/2003 All. A Punto 3

*"[...] Dopo i primi giorni di adattamento, al fine di evitare problemi di salute e di comportamento, deve seguire un ciclo di ventiquattro ore comprensivo di un periodo di oscurità sufficiente e ininterrotto, a titolo indicativo pari a circa un terzo della giornata, per consentire alle galline di riposarsi ed evitare problemi quali immunodepressione e anomalie oculari."*

Il programma di luce non è adeguato	
Il programma di luce è adeguato	
Il programma di luce è adeguato e garantito da una centralina automatizzata	

**Elemento di verifica**      **28**      **ILLUMINAZIONE MINIMA - Periodo di penombra**      146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 11 -  
267/2003 All. A Punto 3

*"[...] In concomitanza con la diminuzione della luce deve essere rispettato un periodo di penombra di durata sufficiente per consentire alle galline di sistemarsi senza confusione o ferite"*

**Si considera sufficiente un periodo di penombra di 15-30 minuti**

Il periodo di penombra è assente o di durata insufficiente	
Il periodo di penombra è presente e di durata sufficiente	
Il periodo di penombra è presente, di durata sufficiente e garantito da una centralina automatizzata	

**Elemento di verifica**      **29**      **ILLUMINAZIONE MINIMA - Uniformità di illuminazione (Allevamenti ad illuminazione naturale)**      267/2003 All. A Punto 3

*"[...] In caso di illuminazione naturale le aperture per la luce devono essere disposte in modo da ripartirla uniformemente nei locali"*

Illuminazione naturale non ripartita uniformemente nei locali di allevamento	
Illuminazione naturale ripartita uniformemente nei locali di allevamento	

**Elemento di verifica**      **30**      **ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA - Rumore**      267/2003 Art. 1 Punto 2

*"Il livello sonoro deve essere ridotto al minimo possibile e si devono evitare rumori di fondo o improvvisi. La costruzione, l'installazione, la manutenzione e il funzionamento dei ventilatori, dei dispositivi di alimentazione e di altre attrezzature devono essere tali da provocare il minimo rumore possibile"*

Rumorosità eccessiva	
Rumorosità accettabile	

**Elemento di verifica**      **31**      **Consumo idrico giornaliero**

**Il consumo di acqua dovrebbe essere monitorato giornalmente utilizzando un contatore per evidenziare tempestivamente eventuali anomalie nel consumo idrico (come possibile conseguenza di condizioni patologiche e/o di mancato benessere degli animali)**

Assente	
Un contatore per capannone	

**Elemento di verifica 32 Consumo giornaliero di alimento**

**Il consumo di mangime dovrebbe essere monitorato giornalmente attraverso un misuratore per evidenziare tempestivamente eventuali anomalie nell'assunzione di alimento (come possibile conseguenza di condizioni patologiche e/o di mancato benessere degli animali)**

Assenza di sistemi per misurare e valutare il consumo giornaliero di mangime degli animali	
Presenza di sistemi di misurazione con registrazione manuale del consumo di mangime degli animali	
Presenza di sistemi di misurazione con registrazione automatica del consumo di mangime (es. sistema di controllo peso-silos o dosatura mangime)	

**Elemento di verifica 33 EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE - Nido (Gabbie Modificate) 267/2003 Art. 1 Punto 1.d e All. D Punto 1.a).2**

*"Nido: uno spazio separato, i cui componenti escludono per il pavimento qualsiasi utilizzo di rete metallica o plastificata che possa entrare in contatto con i volatili, previsto per la deposizione delle uova di una singola gallina o di un gruppo di galline, così detto nido di gruppo"*  
*"Le galline ovaiole dispongono di un nido (la cui area non entra a far parte della superficie utilizzabile)"*

**Affinché le galline possano manifestare il comportamento naturale di cova senza essere disturbate si suggerisce di verificare, come linea guida, che sia presente almeno 1 nido ogni 5 galline. Per valutare l'adeguatezza del nido, è consigliabile utilizzare le indicazioni riportate nel Welfare Quality® (2009), secondo le quali è necessario osservare che i nidi siano distribuiti uniformemente nello spazio disponibile e che le uova siano ripartite omogeneamente nella barra di raccolta di fronte al posatoio. Si considera accettabile la presenza di almeno un nido per gabbia, coperto su almeno 1 lato, mentre potrà essere assegnato il giudizio migliorativo se il nido risulta essere ben separato ed efficacemente utilizzato**

Nido assente e/o non idoneo	
Nido presente e idoneo	
Nido presente e ben separato (chiuso su almeno 3 lati) e il pavimento del nido è morbido e realizzato in materiale deformabile (con un'altezza minima di 0,5 cm)	

**Elemento di verifica 34 EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE - Lettiera (Gabbie Modificate) 267/2003 All. D Punto 1.a).3**

*"Le galline ovaiole dispongono di una lettiera che consente loro di becchettare e razzolare"*

Assenza di lettiera o lettiera non idonea	
Presenza di lettiera idonea	

**Elemento di verifica 35 EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE - Posatoi (Gabbie Modificate) 267/2003 All. D Punto 1.a).4**

*"Le galline ovaiole dispongono di posatoi appropriati che offrono almeno 15 cm di spazio per ovaiole"*

**Per "posatoi appropriati" si intendono i posatoi che offrono alla gallina una percezione di elevazione, progettati in modo tale da ridurre al minimo le lesioni e massimizzarne l'uso. Per poter assicurare un adeguato livello di benessere è fondamentale che i posatoi garantiscano alle galline stabilità nella seduta e nel riposo, quindi non devono essere scivolosi ma sufficientemente larghi e devono avere una forma tale da essere ben afferrati dai piedi degli animali. Per valutare la rispondenza al requisito si consideri la lunghezza (in cm) dei posatoi all'interno della gabbia in rapporto al numero di animali presenti e le indicazioni riguardanti l'ampiezza come ausilio per formulare una valutazione più completa**

Assenza di posatoi o presenza di posatoi non appropriati (larghezza < 1,5 cm o >10,5 cm), che non offrono almeno 15 cm di spazio per ovaiole	
Presenza di posatoi appropriati (larghezza compresa tra 1,5 e 3 cm o tra 6 e 10,5 cm) e che offrono almeno 15 cm di spazio per ovaiole	
Presenza di posatoi appropriati (larghezza compresa tra 3 e 6 cm) e che offrono almeno 15 cm di spazio per ovaiole	

**Elemento di verifica 36 EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE - Dimensioni degli spazi tra gabbie e tra gabbie e pavimento (Gabbie Modificate) 267/2003 All. D Punto 1.d)**

*"Le file di gabbie (per agevolare l'ispezione, la sistemazione e l'evacuazione dei volatili), sono separate da passaggi aventi una larghezza minima di 90 cm e tra il pavimento dell'edificio e le gabbie delle file inferiori lo spazio è di almeno 35 cm"*

**Le file di gabbie devono essere separate da uno spazio avente una larghezza non inferiore ai 90 cm. Inoltre, le gabbie nella fila più bassa non devono essere direttamente a contatto con il pavimento, ma ad un'altezza di almeno 35 cm. Per valutare la rispondenza al requisito è necessario misurare la larghezza tra le file di gabbie e lo spazio tra il pavimento e le file inferiori di gabbie**

Presenza anche solo di un parametro non sufficiente	
Tutti i parametri sono sufficienti	

**Elemento di verifica 37 EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE - Dispositivi di accorciamento unghie (Gabbie Modificate) 267/2003 All. D Punto 1.e)**

*"Le gabbie sono provviste di adeguati dispositivi per accorciare le unghie"*

**Esistono diverse tipologie di dispositivi di accorciamento delle unghie attualmente in uso, tutti generalmente posizionati dietro le mangiatoie: pannelli perforati costituiti da diverso materiale, come ceramica o metallo, oppure paste e strisce abrasive. Per valutare la rispondenza al requisito è necessario innanzitutto verificare la presenza di tali dispositivi nelle gabbie, e poi valutarne l'adeguatezza attraverso l'osservazione degli animali (presenza di unghie eccessivamente lunghe / rotte)**

Dispositivi di accorciamento unghie assenti o non adeguati	
Dispositivi di accorciamento unghie presenti e adeguati	

**Elemento di verifica 38 EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE - Nido (Sistemi alternativi) 267/2003 All. B Punto 1.a).3**

*"Gli impianti di allevamento di cui al presente allegato, nuovi, ristrutturati o messi in funzione per la prima volta, devono: essere attrezzati in modo da garantire che tutte le galline ovaiole dispongano di [...] almeno un nido per 7 ovaiole. Se sono utilizzati nidi di gruppo deve essere presente una superficie di almeno 1 m<sup>2</sup> per un massimo di 120 ovaiole"*

**I nidi individuali devono essere in numero di massimo 1 ogni 7 galline. I nidi di gruppo, che possono presentare una sola apertura oppure numerose aperture che consentono l'accesso ad una superficie più ampia, devono essere coperti almeno su due lati. La situazione ottimale per il benessere dell'ovaiola si ha quando i nidi individuali siano in un numero non inferiore a 1 ogni 5 galline o quando i nidi di gruppo siano coperti sui quattro lati con tende frontali e possibilmente situati al centro del capannone. Per valutare la rispondenza al requisito è necessario verificare la congruità del numero di nidi rispetto agli animali presenti**

Numero/dimensione dei nidi non sufficiente	
Tutti i parametri sono sufficienti	
Presenza di un nido ogni 5 ovaiole o 1 m <sup>2</sup> per meno di 120 ovaiole	



**Elemento di verifica** 46 **EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE - Dimensione degli accessi agli spazi esterni (Sistemi alternativi ALL'APERTO)** 267/2003 All. B Punto 2.b).1)

"Se le galline ovaiole dispongono di un passaggio che consente loro di uscire all'aperto: le diverse aperture del passaggio devono dare direttamente accesso allo spazio all'aperto, avere un'altezza minima di 35 cm, una larghezza di 40 cm ed essere distribuite su tutta la lunghezza dell'edificio; per ogni 1000 galline ovaiole deve essere comunque disponibile un'apertura totale di 2 m"

Presenza anche di un solo parametro non sufficiente	
Tutti i parametri sono sufficienti	

**Elemento di verifica** 47 **EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE - Disponibilità di spazio esterno (Sistemi alternativi ALL'APERTO)** Reg. Delegato (UE) 2168/2017 All. Punto 1.c - 267/2003 All. B Punto 2.b).2).a)

"La densità massima di carico degli spazi all'aperto non deve mai superare 2.500 galline per ettaro di terreno disponibile per le galline oppure una gallina per 4 m<sup>2</sup>. Tuttavia, ove siano disponibili almeno 10 m<sup>2</sup> per gallina e si pratichi la rotazione, cosicché alle galline sia consentito l'accesso a tutto il recinto durante l'intero ciclo di vita del branco, ciascun recinto utilizzato deve garantire in ogni momento almeno 2,5 m<sup>2</sup> per gallina"

"Se le galline ovaiole dispongono di un passaggio che consente loro di uscire all'aperto: gli spazi all'aperto devono avere una superficie adeguata alla densità di galline ovaiole allevate e alla natura del suolo al fine di prevenire qualsiasi contaminazione"

**Il valutatore deve calcolare, attraverso l'esame della planimetria dell'allevamento e la conoscenza del numero di animali accasati, se la superficie esterna destinata alle ovaiole sia sufficiente**

La superficie esterna non garantisce la corretta densità di animali	
La superficie esterna garantisce la corretta densità di animali	

**Elemento di verifica** 48 **EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE - Ripari esterni (Sistemi alternativi ALL'APERTO)** Reg. Delegato (UE) 2168/2017 All. Punto 1.d - 146/2001 All. Animali custoditi al di fuori dei fabbricati Punto 12 - 267/2003 All. B Punto 2.b).2).b)

"Gli spazi all'aperto non si estendono oltre un raggio di 150 m dall'apertura più vicina del fabbricato. Può essere tuttavia ammessa una distanza maggiore, fino a 350 m di raggio dall'apertura più vicina dell'edificio, purché vi sia un numero sufficiente di ripari uniformemente distribuiti nell'intero spazio all'aperto, con una densità di almeno quattro ripari per ettaro"

"Se le galline ovaiole dispongono di un passaggio che consente loro di uscire all'aperto: gli spazi all'aperto devono essere provvisti di riparo dalle intemperie e dai predatori e di abbeveratoi appropriati"

**I predatori costituiscono effettivamente un rischio per le galline allevate; è perciò importante adottare appropriate misure a loro tutela (ad esempio una recinzione contro i predatori da terra o una rete sospesa al di sopra degli animali in certe aree contro i grossi rapaci).**

**Il valutatore deve verificare la presenza e l'adeguatezza ai fini della protezione da predatori dei ripari forniti dall'allevatore, nonché se il numero di abbeveratoi presenti è sufficiente e la loro disposizione uniforme**

Presenza anche di un solo parametro non sufficiente	
Tutti i parametri sono sufficienti	

**Elemento di verifica** 49 **EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE - Utilizzi ulteriori dello spazio esterno (Sistemi alternativi ALL'APERTO)** Reg. delegato (UE) 2168/2017 All. Punto 1.b)

"Gli spazi all'aperto ai quali hanno accesso le galline devono essere coperti prevalentemente di vegetazione e possono essere utilizzati solo come frutteto, bosco o pascolo, se quest'ultima utilizzazione è autorizzata dalle competenti autorità"

Spazi all'aperto non idonei	
Spazi all'aperto idonei	

**Elemento di verifica** 50 **Arricchimenti ambientali (Sistemi alternativi)**

**Fonti di arricchimento ambientale, come substrati che stimolino e soddisfino il comportamento di becchettare in cerca di cibo, dovrebbero essere equamente distribuite ed accessibili agli animali.**

**Ad esempio, balline di paglia, blocchetti beccabili minerali di erba medica rappresentano materiali efficaci che le galline utilizzano volentieri. Usare i giusti arricchimenti ambientali aiuterà a prevenire plumofagia e cannibalismo**

Arricchimenti non forniti	
Viene fornito un arricchimento idoneo e ben distribuito nell'ambiente ogni 2.000 capi	
Vengono forniti due o più arricchimenti idonei differenti e ben distribuiti nell'ambiente ogni 2.000 capi	

AREA	C	ANIMAL BASED MEASURES
------	---	-----------------------

**Elemento di verifica** 51 **MUTILAZIONE - Mutilazioni** 146/2001 All. Mutilazioni e altre pratiche Punto 19 - 267/2003 All. A Punto 8

"E' vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i volatili se non a fini terapeutici certificati. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda"

"Al fine di prevenire plumofagia e cannibalismo, e' consentito il taglio del becco, a condizione che sia effettuata da personale qualificato su pulcini di eta' inferiore a dieci giorni destinati alla deposizione di uova sotto la responsabilita' del veterinario"

**Al fine della valutazione, se sono presenti animali con debeccaggio effettuato in un'azienda diversa da quella sottoposta a valutazione si considera applicabile solo per la presenza/assenza di mutilazioni consentite/vietate. Si considera ottimale la mancanza di qualsiasi mutilazione su tutti gli animali**

Presenza di animali con mutilazioni vietate o mutilazioni consentite che non rispettano i requisiti richiesti dalla normativa	
Presenza di animali con mutilazioni che rispettano i requisiti richiesti dalla normativa	
Tutti gli animali sono integri e non presentano mutilazioni	



Elemento di verifica 52 Mortalità settimanale media

La mortalità settimanale media si ottiene sommando le mortalità settimanali diviso il numero di settimane dall'accasamento.

La mortalità settimanale è definita come il numero di morti (inclusi i soppressi) registrati nell'arco di una settimana, diviso il numero di animali presenti il settimo giorno precedente, espresso in percentuale. È equivalente ricorrere al dato di mortalità cumulativa più recente da dividere per il numero delle settimane intercorse dall'accasamento. Il dato è attendibile se valutato su un ciclo di produzione che abbia superato almeno la 45ª settimana dall'accasamento delle pollastre, diversamente prendere in considerazione anche il dato di mortalità settimanale media del ciclo precedente

Mortalità settimanale media superiore a 0,2%	
Mortalità settimanale media compresa tra 0,1% e 0,2%	
Mortalità settimanale media inferiore a 0,1%	

AREA		GRANDI RISCHI E SISTEMI DI ALLARME
------	--	------------------------------------

Elemento di verifica 53 ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI - Illuminazione per l'ispezione 146/2001 All. Controllo Punto 3

*"Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile"*

Assenza di illuminazione artificiale corretta e funzionante per l'ispezione	
Presenza di illuminazione artificiale corretta e funzionante per l'ispezione	

Elemento di verifica 54 ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA - Ispezione degli impianti automatici e meccanici e gestione delle situazioni di emergenza 146/2001 All. Impianti automatici o meccanici Punto 13

*"Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non è possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali." (es. metodi alternativi di alimentazione)*

Gli impianti automatici o meccanici che possono influenzare il benessere animale (sistemi automatici di alimentazione/abbeveraggio, ventilazione, ecc.) possono essere considerati indispensabili per la salute degli animali; per questo devono essere ispezionati una volta al giorno. Il giudizio migliorativo può essere dato in presenza di un piano documentato della gestione di situazioni d'emergenza o di incidenti che possono minacciare il benessere degli animali (danno agli impianti di alimentazione/abbeveraggio, incendi, condizioni climatiche estreme)

Impianti automatici o meccanici ispezionati meno di 1 volta/giorno	
Impianti automatici o meccanici ispezionati almeno 1 volta/giorno	
Impianti automatici o meccanici ispezionati 1 o più volte/giorno e presenza di un piano documentato della gestione delle situazioni di emergenza	

Elemento di verifica 55 ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA - Sistema di allarme 146/2001 All. Impianti automatici o meccanici Punto 13

*"In caso di guasto all'impianto [di ventilazione] deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari"*

Gli impianti fondamentali per la salute ed il benessere animale, come l'impianto di ventilazione, devono essere provvisti di un sistema di allarme; detto sistema di allarme deve essere sottoposto a controlli e manutenzioni regolari. Se l'allevamento non necessita di un impianto di ventilazione artificiale assegnare la risposta accettabile. Il giudizio migliorativo può essere assegnato in presenza di un sistema di allarme che riguardi anche altri impianti (oltre a quello di ventilazione) indispensabili per la sopravvivenza ed il benessere degli animali (es. sistema di alimentazione/abbeveraggio)

Assenza di un sistema di allarme all'impianto di ventilazione artificiale e/o assenza di controlli regolari	
Presenza di un sistema di allarme all'impianto di ventilazione artificiale controllato regolarmente	
Presenza aggiuntiva di un sistema di allarme riguardante altri impianti indispensabili per la sopravvivenza ed il benessere degli animali controllato regolarmente	

Elemento di verifica 56 ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA - Presenza di un impianto di riserva (ventilazione) 146/2001 All. Impianti automatici o meccanici Punto 13

*"Se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali."*

Qualora per la salute ed il benessere degli animali sia presente e necessario un sistema di aerazione artificiale con ventilazione unicamente forzata, occorre prevedere un opportuno sistema sostitutivo che all'occorrenza consenta un ricambio d'aria sufficiente per gli animali presenti, in attesa che il guasto venga corretto (es. apertura d'emergenza di finestre/generatore di corrente, ecc.) e che lo stesso sia sottoposto a periodici interventi di verifica e manutenzione. Se l'allevamento non necessita di un impianto di ventilazione forzata (es. idonea circolazione naturale dell'aria, pascolo, ecc.) assegnare la risposta accettabile. Il giudizio migliorativo può essere dato in presenza di un piano documentato della gestione delle situazioni d'emergenza o di incidenti che possono minacciare il benessere degli animali (guasto degli impianti di ventilazione artificiale), descritto nei Manuali di corretta prassi operativa

Assenza / inadeguatezza dell'impianto di riserva, in caso di ventilazione artificiale	
Presenza di un impianto di riserva adeguato	
Presenza aggiuntiva di un piano di emergenza formalizzato	

Elemento di verifica 57 Presenza di generatore di corrente

Deve essere disponibile un generatore di corrente in grado di sopperire a tutti gli impianti elettrici essenziali per il benessere delle galline ovaiole qualora venisse a mancare l'elettricità

Assente e/o non funzionante	
Presente e funzionante	
Presente, funzionante e con documentazione che certifichi i controlli regolari	

Elemento di verifica 58 Impianto di riserva idrica

È necessario adottare disposizioni per garantire un approvvigionamento di emergenza di acqua nel caso in cui venga meno la normale fornitura

Assente e/o non funzionante	
Presenza di soluzioni temporanee per l'approvvigionamento di emergenza di acqua (es. autobotte)	
Possibilità di agganciarsi all'acquedotto o presenza di fonte alternativa	

**Elemento di verifica**      **59**                                      **TENUTA DEI REGISTRI - Tenuta del registro dei trattamenti farmacologici**                                      146/2001 All. Registrazione Punti 5-6

*"Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336. I registri sono conservati per un periodo [...] e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta."*

**Il registro dei trattamenti è presente, compilato e conservato per il periodo (5 anni) stabilito dalla normativa vigente e disponibile per l'ispezione (D. Lgs. 6 aprile 2006, n.193 e D. Lgs. 24 luglio 2007, n. 143). In alternativa, è stata adottata la registrazione informatizzata dei trattamenti su Vetinfo, ai sensi della Legge 20 novembre 2017, n.167 e s.m.i.**

Assenza del registro o delle registrazioni in vetinfo farmacosorveglianza o mancata conservazione per il periodo stabilito o non corretta registrazione dei trattamenti	
Presenza, conservazione adeguata e corretta registrazione dei trattamenti	

**Elemento di verifica**      **60**                                      **TENUTA DEI REGISTRI - Tenuta delle registrazioni dei dati**                                      146/2001 All. Registrazione Punti 5-6 - D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 Art. 2

*"Le mortalità sono denunciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta"*

**Le mortalità devono essere segnalate nella documentazione inerente all'andamento delle mortalità (prevista dall'Allegato 2 del PNC Salmonellosi 2019/2021), da conservare in allevamento per almeno 3 anni**

Registrazioni non presenti o evidenza di mortalità anomale non denunciate ai sensi del DPR 8 febbraio 1954 n.320	
Registrazioni presenti e corretta segnalazione delle mortalità anomale ai sensi del DPR 8 febbraio 1954 n.320	

**Elemento di verifica**      **61**                                      **ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE - Somministrazione di sostanze illecite**                                      146/2001 All. Mangimi acqua e altre sostanze Punto 18

*"Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'art. 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere"*

**Verificare il registro o le registrazioni elettroniche dei trattamenti e l'armadietto o eventuali confezioni o giacenze di farmaci**

Somministrazione di sostanze non consentite	
Sostanze non consentite non somministrate	